

## DECRETO DEL DIRIGENTE

**OGGETTO: P.F. SFA – Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione – Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella Regione Marche - Revoca del D.D. ASSAM n. 88 del 14.04.20, del D.D. ASSAM n. 31 del 21.08.19 e del D.D. ASSAM n. 132/DIRA del 27.02.2019 - Anno 2021**

### IL DIRIGENTE

#### della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** la Legge regionale 14 gennaio 1997 n. 9 e s.m.i. 'Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)';

**PRESO ATTO** che l'art. 25, comma 5 della richiamata Legge regionale 14.01.1997 n. 9 e s.m.i. assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti di cui alla L. r. 16.01.1995 n. 11;

**VISTO** il Decreto del Direttore dell'ASSAM n. 241 del 28.12.2018 "Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 647 del 24.05.2021 (Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia" presso l'ASSAM);

### DECRETA

1. Di revocare il D.D. ASSAM n. 132/DIRA del 27.02.2019, il D.D. ASSAM n. 31 del 21.08.19 ed il D.D. ASSAM n. 88 del 14.04.2020 recanti Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella regione Marche, sostituendoli con il presente atto;
2. Di dichiarare zone delimitate per la presenza di *A. glabripennis* le superfici del territorio della Regione Marche individuate negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto e visualizzabili sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/>, costituite dalle zone rispettivamente delle province di Ancona, Macerata e Fermo in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e dalle zone circostanti per un raggio di 2 km;
3. Di stabilire che ciascuna zona delimitata è costituita da una zona infestata e dalla zona, denominata zona cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata;



4. Di dichiarare:

- Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Ancona indicata in allegato 1 e ricadente nei comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli, Senigallia, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;
- Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 2 e ricadente nei dei comuni di Belmonte Piceno, Fermo, Grottazzolina, Magliano Di Tenna, Monte Giberto, Montegiorgio, Montottone, Ponzano Di Fermo, Rapagnano, Torre San Patrizio, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;
- Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 3 e ricadente nel comune di Sant'Elpidio a mare, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da meno di 4 anni;
- Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 4 e ricadente nel comune di Fermo, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da meno di 4 anni;
- Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 5 e ricadente nel comune di Porto San Giorgio, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da meno di 4 anni;
- Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Macerata indicata in allegato 6 e ricadente nei comuni di Civitanova Marche e Montecosaro, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da meno di 4 anni;

5. di applicare all'interno delle zone infestate in cui si persegue l'eradicazione le seguenti misure:

- a) monitoraggio intensivo di tutte le specie di piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
- b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 (recante per oggetto "Decisione (UE) 2015/893 - Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche. Revoca della D.D.Assam n. 596/DET del 30.09.14. Misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2015.");
- c) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante specificate presenti entro il settore attivo (espressioni definite nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015) salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- d) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 (recante per oggetto: "D.Lgs. 214/05 - Procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa. Anno 2017") e fatte salve ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale emanate in applicazione della suddetta Decisione di esecuzione;
- e) divieto di messa a dimora di piante specificate ad eccezione dei luoghi di produzione definiti nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;



- f) divieto di trasporto di legname infestato, eccetto quanto previsto all'art. 4, comma 3 dell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 e di legname specificato (descritto nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015), originario di zone delimitate o introdotto in esse escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015;
6. di applicare all'interno delle zone infestate in cui si persegue il contenimento le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le specie di piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
  - b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015;
  - c) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e fatte salve ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale emanate in applicazione della suddetta Decisione di esecuzione;
  - d) divieto di messa a dimora di piante specificate ad eccezione dei luoghi di produzione definiti nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
  - e) divieto di trasporto di legname infestato, eccetto quanto previsto all'art. 4, comma 3 dell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 e di legname specificato, originario di zone delimitate o introdotto in esse escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015;
7. di applicare all'interno delle zone cuscinetto (indipendentemente dalla tipologia di area infestata in esse contenuta) le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
  - b) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017
  - c) divieto di trasporto di legname specificato, originario di zone delimitate o introdotto in esse escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015
  - d) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 ed individuazione di una nuova zona infestata in cui si applicano le misure di cui al punto 5 lettere da a) a f);
8. di confermare, al di fuori delle zone delimitate, l'applicazione delle seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti segnalate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
  - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015



ed individuazione di una nuova zona infestata in cui si applicano le misure di cui al punto 5 lettere da a) a f);

9. di pubblicare il presente atto per estratto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e di renderlo visibile sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/> e sulle pagine del Servizio Fitosanitario Regionale del sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it);
10. di comunicare al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio Politiche Agroalimentari della Giunta Regionale Marche l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

Fatte salve diverse disposizioni, le misure di abbattimento, trasporto e cippatura, emanate con il presente decreto, sono a cura e spese del proprietario, del conduttore o del detentore a qualsiasi titolo, dei terreni in cui sono a dimora i vegetali interessati dalle misure medesime.

L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19/2021.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente atto si applica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

## **IL DIRIGENTE**

*(Dott. Andrea Bordoni)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
- Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento e del Consiglio relativo a misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento n. 2016/2031;
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *A. glabripennis* (Motschulsky);
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1730 del 27.12.2013 di approvazione del piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche;
- Decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015 avente ad oggetto '*Decisione (UE) 2015/893 - Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di A. glabripennis Motschulsky nelle Marche. Revoca D.D. Assam n.596/DET del 30.09.14. Misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2015*';
- Decreto Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017 avente ad oggetto 'D.lgs.214/05 - Procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa - Anno 2017';
- Decreto Dirigente ASSAM n. 88 del 14.04.2020 avente ad oggetto "PF SFA - Decisione di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione – Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*A. glabripennis*) nella Regione Marche - Modifiche ed integrazioni del D.D. ASSAM n. 31 del 21.08.19 – Anno 2020";
- Decreto del Dirigente ASSAM n. 31 del 21.08.19 avente ad oggetto "Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella Regione Marche - Modifiche ed integrazioni del D.D. n. 132 del 27 febbraio 2019;
- Decreto del Direttore ASSAM n. 132 del 27 febbraio 2019 avente ad oggetto "C.O. FIT – Oggetto: Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione – Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella Regione Marche - Annullamento D.D. n. 339/DET del 30.07.18 - Anno 2019

### Motivazione

La vigilanza e l'applicazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali rientra tra le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale elencate nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (D.Lgs.) .





La specie *A. glabripennis*, comunemente denominata tarlo asiatico del fusto, è tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione inclusi nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione. Inoltre il citato organismo nocivo è riportato nella lista degli organismi nocivi prioritari di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/1702 ed ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/2031 (articolo 27) è prevista, in caso di conferma della sua presenza in un delimitato territorio dell'UE, l'adozione di un piano di azione recante misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo rinvenuto. Le misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contrasto alla diffusione di *A. glabripennis* nell'UE devono essere conformi alle disposizioni della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *A. glabripennis* (Motschulsky).

Nel mese di agosto 2013 il Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Marche (SFR) ha riscontrato la presenza di vegetali infestati da *A. glabripennis* nel comune di Grottazzolina (FM), con la presenza di adulti del medesimo organismo nocivo. Il Servizio ha provveduto, con D.D.ASSAM n. 601/DET del 20.08.2013, alla definizione di un' e alla disposizione di misure fitosanitarie conformi a quelle adottate dalle Regioni italiane in cui era già stata segnalata la presenza di *A. glabripennis*.

Successivamente la Regione Marche, con D.G.R. n. 1730 del 27.12.2013, ha approvato il piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche. La medesima deliberazione ha adottato misure fitosanitarie per l'eradicazione di *A. glabripennis* dal territorio marchigiano e ha previsto che il SFR possa disporre misure diverse da quelle indicate nel piano d'azione, alla luce di eventuali nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.

Successivamente le porzioni di territorio marchigiano interessate dalla presenza di *A. glabripennis*, denominate zone delimitate (costituite dall'insieme delle zone infestate e delle zone cuscinetto), sono state individuate con atti del SFR a seguito dei risultati dei monitoraggi effettuati e coordinati dal SFR. A partire dal primo ritrovamento dell'organismo nocivo nel 2013, lo stato fitosanitario dei luoghi è stato progressivamente modificato con l'istituzione di zone delimitate nelle province di Fermo, Ancona e Macerata. Da ultimo ad aprile 2020, a seguito dei monitoraggi territoriali e delle attività di sorveglianza, sono state modificate le zone delimitate per *A. glabripennis* con D.D. ASSAM n.88 del 14.04.2020.

Contestualmente alla individuazione delle zone delimitate, il SFR, con decreto del Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015, ha stabilito le modalità per l'abbattimento di piante infestate da *A. glabripennis* e di piante specificate presenti nelle immediate vicinanze (settore attivo) e le modalità per il trasporto e il trattamento del legname infestato oggetto di misura fitosanitaria di cippatura e del legname specificato. Il richiamato decreto, inoltre, ha introdotto uno specifico elenco di definizioni cui fare riferimento nell'esecuzione delle misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione di *A. glabripennis* ed ha adeguato le suddette misure fitosanitarie alle disposizioni della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015, come previsto dal piano di azione regionale.

Il SFR inoltre, con decreto del Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017, ha stabilito procedure fitosanitarie per lo spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa.

Nonostante l'esecuzione delle misure di abbattimento e distruzione nelle aree delimitate, le attività di sorveglianza sul territorio svolte successivamente all'ultima delimitazione (aprile 2020) hanno evidenziato sia la presenza di nuove piante infestate in aree precedentemente indenni sia la presenza di ulteriori piante infestate all'interno delle aree già delimitate con atto amministrativo del SFR.

A seguito del ritrovamento di nuove piante infestate nelle aree delimitate da più di quattro anni risulta evidente che i risultati delle attività di abbattimento e cippatura eseguite non sono stati sufficienti all'eradicazione dell'organismo nocivo, che il raggiungimento dell'eradicazione in tali aree non è più una finalità perseguibile e che occorre ripensare una diversa e più articolata strategia di contrasto ad *A. glabripennis* nelle Marche.



Occorre quindi distinguere le aree infestate in cui, dopo almeno quattro anni di applicazione delle misure fitosanitarie, ci sono prove che l'organismo nocivo non può essere eradicato ed è opportuno perseguire la finalità del contenimento dell'organismo nocivo da quelle in cui la finalità dell'eradicazione è l'obiettivo dell'attuazione delle misure fitosanitarie.

Per ciascuna delle due finalità (contenimento ed eradicazione) con il presente atto vengono individuate e riportate negli allegati le corrispondenti aree infestate (aggiornate agli esiti del monitoraggio effettuato dal SFR) ed elencate le specifiche misure fitosanitarie. Inoltre sono individuate e riportate negli allegati le zone cuscinetto di Km 2 di raggio attorno a ciascuna area infestata e stabilite le misure fitosanitarie da attuare in tutte le suddette zone cuscinetto indipendentemente dal tipo di area infestata racchiusa. Infine sono stabilite le misure fitosanitarie da attuare nelle aree libere dalla presenza dell'organismo nocivo.

Tutte le azioni di delimitazione e di applicazione di misure fitosanitarie contenute nel presente atto sono adottate in conformità alle disposizioni della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 ed alle disposizioni attuative regionali (Piano d'azione regionale predisposto con D.G.R.M n.1730 del 27.12.2013 e atti del SFR) non in contrasto con la citata decisione.

Si specifica che per una maggiore corrispondenza tra esito dei monitoraggi e rappresentazione cartografica dei rilievi positivi riscontrati, le aree infestate in cui si persegue la finalità dell'eradicazione sono rappresentate dall'insieme delle superfici circolari con raggio di 100 m circostanti ciascuna pianta riscontrata infestata. In caso di intersezione le circonferenze confluiscono in un'unica superficie. Le aree infestate in cui si persegue la finalità del contenimento sono rappresentate da un'unica superficie che racchiude la poligonale esterna che comprende tutte le piante riscontrate infestate in tale area.

Si evidenzia infine la necessità di revocare i precedenti atti D.D. ASSAM n 132/DIRA del 27.02.2019, il D.D. ASSAM n. 31 del 21.08.19 ed il D.D. ASSAM n 88 del 14.04.2020 recanti misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*A. glabripennis*) nella regione Marche, sostituendoli con il presente atto per perseguire una diversa e più articolata strategia di contrasto ad *A. glabripennis* nelle Marche.

## Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

1. Di revocare il D.D. ASSAM n 132/DIRA del 27.02.2019, il D.D. ASSAM n. 31 del 21.08.19 ed il D.D. ASSAM n 88 del 14.04.2020 recanti Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella regione Marche, sostituendoli con il presente atto;
2. Di dichiarare zone delimitate per la presenza di *A. glabripennis* le superfici del territorio della Regione Marche individuate negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto e visualizzabili sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/>, costituite dalle zone rispettivamente delle province di Ancona, Macerata e Fermo in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e dalle zone circostanti per un raggio di 2 km;
3. Di stabilire che ciascuna zona delimitata è costituita da una zona infestata e dalla zona, denominata zona cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata;
4. Di dichiarare:
  - Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Ancona indicata in allegato 1 e ricadente nei comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli, Senigallia, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;



- Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 2 e ricadente nei dei comuni di Belmonte Piceno, Fermo, Grottazzolina, Magliano Di Tenna, Monte Giberto, Montegiorgio, Montottone, Ponzano Di Fermo, Rapagnano, Torre San Patrizio, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;
  - Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 3 e ricadente nel comune di Sant'Elpidio a mare, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da meno di 4 anni;
  - Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 4 e ricadente nel comune di Fermo, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da meno di 4 anni;
  - Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 5 e ricadente nel comune di Porto San Giorgio, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da meno di 4 anni;
  - Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Macerata indicata in allegato 6 e ricadente nei comuni di Civitanova Marche e Montecosaro, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da meno di 4 anni;
5. di applicare all'interno delle zone infestate in cui si persegue l'eradicazione le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le specie di piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
  - b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 (recante per oggetto "Decisione (UE) 2015/893 - Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche. Revoca della D.D.Assam n. 596/DET del 30.09.14. Misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2015.");
  - c) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante specificate presenti entro il settore attivo (espressioni definite nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015) salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
  - d) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 (recante per oggetto: "D.Lgs. 214/05 - Procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa. Anno 2017") e fatte salve ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale emanate in applicazione della suddetta Decisione di esecuzione;
  - e) divieto di messa a dimora di piante specificate ad eccezione dei luoghi di produzione definiti nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
  - f) divieto di trasporto di legname infestato, eccetto quanto previsto all'art. 4, comma 3 dell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 e di legname specificato (descritto nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015), originario di zone delimitate o introdotto in esse escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015;
6. di applicare all'interno delle zone infestate in cui si persegue il contenimento le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le specie di piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
  - b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del





09.10.2015;

- c) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e fatte salve ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale emanate in applicazione della suddetta Decisione di esecuzione;
- d) divieto di messa a dimora di piante specificate ad eccezione dei luoghi di produzione definiti nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- e) divieto di trasporto di legname infestato, eccetto quanto previsto all'art. 4, comma 3 dell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 e di legname specificato, originario di zone delimitate o introdotto in esse escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015;

7. di applicare all'interno delle zone cuscinetto (indipendentemente dalla tipologia di area infestata in esse contenuta) le seguenti misure:

- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
- b) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017;
- c) divieto di trasporto di legname specificato, originario di zone delimitate o introdotto in esse escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015;
- d) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 ed individuazione di una nuova zona infestata in cui si applicano le misure di cui al punto 5 lettere da a) a f);

8. di confermare, al di fuori delle zone delimitate, l'applicazione delle seguenti misure:

- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti segnalate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
- b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 ed individuazione di una nuova zona infestata in cui si applicano le misure di cui al punto 5 lettere da a) a f);

9. di pubblicare il presente atto per estratto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e di renderlo visibile sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/> e sulle pagine del Servizio Fitosanitario Regionale del sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it);

10. di comunicare al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio Politiche Agroalimentari della Giunta Regionale Marche l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

Fatte salve diverse disposizioni, le misure di abbattimento, trasporto e cippatura, emanate con il presente decreto, sono a cura e spese del proprietario, del conduttore o del detentore a qualsiasi titolo, dei terreni in cui sono a dimora i vegetali interessati dalle misure medesime.

L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19/2021.



Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Dott. Sandro Nardi)*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI  
(n. 6 allegati)

